

Voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno” (art.6, comma 5, del DL62/2017).

La nota ministeriale 1865/2017 precisa che “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 ”.

In ottemperanza delle normative vigenti, il Collegio docenti definisce la seguente modalità per la definizione del voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo:

Alla media, approssimata ai centesimi, dei voti attribuiti a ciascuna disciplina, in sede di scrutinio finale della classe terza, verrà aggiunto:

- 0,25 in caso di un percorso triennale positivo (crescita nella media finale in ogni anno scolastico);
- 0,25 per ogni media annuale (classe prima e classe seconda) pari o superiore all'otto;
- 0,30 per la valutazione finale del comportamento pari a ottimo;
- 0,10 per la valutazione finale del comportamento pari a distinto;
- 0,10 per ogni evento di eccellenza che ha coinvolto l'alunno/a (vincita individuale di concorsi, vincita di gare di livello almeno regionale, certificazione linguistica europea).

Il voto d'ammissione sarà l'approssimazione alle unità della somma ottenuta (i numeri con parte decimale pari o superiore a 0,50 saranno approssimati all'unità successiva, viceversa a quella precedente).